

## **Allegato A**

Modalità applicative della domiciliazione bancaria per il pagamento della tassa automobilistica regionale, ai sensi dell'art. 48, comma 5 ter 1, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

### **Benefici e decorrenza della domiciliazione bancaria**

L'adesione al sistema di pagamento della tassa automobilistica tramite domiciliazione bancaria, inclusa quella postale, consente di beneficiare della riduzione del 15% dell'importo dovuto come determinato nel Tariffario annuale di cui all'art. 41 della l.r. n. 10/2003.

### **Ambito di applicazione**

Possono aderire alla domiciliazione bancaria le persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale in Lombardia proprietarie/titolari, per le quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o di noleggio a lungo termine senza conducente per un parco veicolare non superiore a cinquanta veicoli.

La domiciliazione bancaria riguarda anche i cittadini residenti all'estero iscritti nell'anagrafe A.I.R.E. di uno dei Comuni lombardi.

Possono inoltre aderire le persone fisiche che intendono provvedere al pagamento per conto del proprietario/locatario del veicolo (ad esempio coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.).

### **Esclusione dalla domiciliazione bancaria**

La domiciliazione bancaria non è consentita per un parco veicolare superiore a cinquanta veicoli appartenenti (proprietà, locazione o noleggio) allo stesso soggetto alla data della richiesta di adesione al servizio. Il superamento di tale limite alla data del 1° dicembre determina la decadenza dal beneficio con revoca d'ufficio del mandato per domiciliazione dal periodo d'imposta successivo.

Le persone giuridiche residenti o aventi sede legale in Lombardia proprietarie o per le quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o di noleggio a lungo termine senza conducente per un numero di veicoli superiore a cinquanta, beneficiano della misura agevolativa esclusivamente con le modalità previste per i pagamenti cumulativi tramite intermediario della riscossione, ai sensi dell'art. 48, commi 5 bis e 5 ter, della l.r. n. 10/2003.

### **Modalità e requisiti formali per l'adesione**

I soggetti interessati devono presentare alla Regione Lombardia, per ciascun veicolo, apposita autorizzazione all'addebito in via continuativa della tassa automobilistica. Tale autorizzazione deve pervenire in modalità *on line* entro il mese che precede quello in cui deve essere effettuato ordinariamente il pagamento.

La ricezione tardiva della citata autorizzazione comporta lo slittamento al periodo d'imposta successivo degli effetti della domiciliazione bancaria e dei connessi benefici.

Il mandato di autorizzazione all'addebito deve pervenire a Regione Lombardia entro le scadenze di seguito indicate **esclusivamente ON LINE** dalla sezione "Domiciliazione" della propria [Area Personale Tributi](#), cui si accede solo con un sistema di "autenticazione forte" che garantisca un alto grado di sicurezza nell'identificazione dell'utente:

- **SPID**, scopri come richiederlo su [questo sito](#)
- **CIE** (Carta d'Identità Elettronica)
- **CNS** (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi), purché si disponga del **PIN** e di un lettore di smartcard. Il PIN si richiede agli [sportelli di spazioRegione](#) o agli sportelli delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (vedi elenco allegato a [questa scheda](#)) o alle strutture sanitarie private accreditate che forniscono il servizio (verifica sul loro sito).

L'autorizzazione all'addebito in via continuativa deve contenere necessariamente:

- a) firma dispositiva derivante dall'avvenuta autenticazione forte del proprietario o locatario;
- b) firma dispositiva derivante dall'avvenuta autenticazione forte del titolare del conto corrente su cui verrà effettuato l'addebito, se diverso dal debitore (cioè per chi intenda provvedere al pagamento per conto del proprietario o locatario del veicolo);
- c) codice IBAN del conto corrente (anche codice SWIFT in caso di conto estero);
- d) indirizzo e-mail e recapito telefonico dei firmatari.

La domiciliazione sarà attiva fin dalla prima scadenza del bollo se l'inoltro avviene **entro la fine del mese precedente a quello in cui deve essere effettuato il pagamento** (es.: termine pagamento 30/11/2023: invio richiesta domiciliazione: entro il 31/10/2023).

In caso di presentazione tardiva del mandato di autorizzazione all'addebito, la domiciliazione e i relativi vantaggi produrranno effetti dal periodo tributario successivo (anno successivo, quadrimestre successivo).

Non è possibile modificare i dati riportati nei moduli precompilati. È possibile compilare nuovi mandati utilizzando esclusivamente la modalità *on line*.

La commissione applicata per l'addebito è pari a € 1,00.

A seguito dell'attivazione della domiciliazione bancaria, circa 7 giorni prima dell'addebito, verrà inviato un promemoria digitale di pagamento all'indirizzo e-mail indicato nel mandato.

### **Gestione della documentazione**

Il Tesoriere, in quanto incaricato delle attività di supporto alla domiciliazione bancaria del pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi dell'art. 81 bis, della l.r. n. 10/2003, provvede anche alla gestione documentale e, quindi, alla raccolta, catalogazione, e all'attività di allineamento dei dati presenti negli archivi regionali e bancari ai fini della gestione della domiciliazione e delle relative revocche.

## **Esecuzione degli addebiti**

L'importo dovuto, pari all'ammontare della tassa automobilistica ridotto del 15% e maggiorato della commissione di € 1,00, verrà addebitato sul conto corrente l'ultimo giorno consentito per il pagamento ordinario

Entro i 14 giorni successivi all'avvenuto addebito la Regione trasmette la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica all'indirizzo di posta elettronica indicato dal contribuente nel mandato di autorizzazione.

## **Insoluti**

Nel caso in cui l'addebito non sia andato a buon fine il contribuente può sanare la propria posizione senza beneficiare della riduzione del 15%, utilizzando le modalità ordinarie (presso agenzie, tabaccai, ecc..) per il pagamento della tassa automobilistica con aggravio di sanzioni e interessi per ritardato pagamento, ai sensi di legge. È addebitata la commissione di € 1,00 per ogni tentativo fallito.

Anche in presenza di insoluti la domiciliazione bancaria continua a produrre i suoi effetti agevolativi per i successivi pagamenti della tassa automobilistica, salvo revoca formale da parte del contribuente o di insoluti ripetuti per due periodi d'imposta consecutivi.

## **Revoche**

Il soggetto interessato può richiedere la revoca della domiciliazione bancaria in modalità telematica, attraverso l'Area Personale del Portale dei Tributi, o presso la propria banca o ufficio postale presso cui è attiva la domiciliazione. Con le stesse modalità può provvedere alla revoca in caso di evento interruttivo dell'obbligo tributario (ad es. vendita, furto, esenzione, ecc.) che comunque sarà effettuata d'ufficio per le stesse motivazioni.

**Non è possibile modificare il conto di addebito della tassa automobilistica sul quale era precedentemente attiva la domiciliazione.** In tal caso, infatti, occorre procedere con la revoca del precedente mandato e l'attivazione di uno nuovo con l'altro istituto bancario. **È possibile invece richiedere all'istituto bancario di altro conto corrente di cui si risulti titolare la "portabilità" dei servizi in addebito** come previsto dalla vigente normativa e, come, ben illustrato dalla Banca d'Italia al seguente link: [La portabilità per i conti dei consumatori | L'economia per tutti \(bancaditalia.it\)](https://www.bancaditalia.it/temi/relazioni-e-studi/2018/la-portabilita-per-i-conti-dei-consumatori).

Il circuito interbancario comunica la variazione delle coordinate bancarie al Tesoriere regionale I nel caso di fusioni incorporazioni dell'istituto bancario presso il quale è attivo il conto sul quale è domiciliato il pagamento della tassa auto. Infatti, i riferimenti del conto di addebito sono aggiornati automaticamente senza necessità di ulteriore comunicazione da parte dell'interessato..

Il venir meno dei presupposti sostanziali del rapporto tributario, come ad esempio il difetto di soggettività passiva oppure l'ingresso del veicolo in regime di esenzione a qualsiasi titolo, consente alla Regione di richiedere la cessazione della domiciliazione bancaria, anche in assenza di una revoca da parte dell'interessato.

In considerazione della finalità premiale dell'iniziativa, parimenti si procede con la revoca nelle ipotesi di insoluti ripetuti per due periodi d'imposta consecutivi.

**Informazione e assistenza**

L'interessato può verificare lo stato della domiciliazione accedendo alla propria Area Personale del Portale dei Tributi con autenticazione forte (SPID, CNS, CIE dotata di PIN) accedendo al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/bolloauto> dove potranno essere reperite tutte le informazioni in materia

Per verificare lo stato del mandato è possibile rivolgersi anche al proprio istituto di credito.

Informazioni e assistenza possono essere richieste contattando il numero 02-2332.7892, attivo da lunedì a venerdì (festivi esclusi) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.